

"Promovimento Economico Svizzero"

Legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997 e successive modifiche

FINALITA'

Iniziative ad alto valore tecnologico che favoriscono l'innovazione economica (in particolare quella industriale) e l'occupazione:

1. **sviluppo di aziende esistenti** che introducono innovazioni rispetto al mercato nel prodotto, nel servizio, nel processo produttivo o nell'organizzazione;
2. **creazione di nuove aziende** che introducono innovazioni rispetto al mercato nel prodotto, nel servizio, nel processo produttivo o nell'organizzazione.

Sono considerate **nuove aziende**:

- a) le aziende che, nel Cantone, iniziano per la prima volta la loro attività;
- b) le aziende che insediano nel Cantone la loro sede e gli impianti;
- c) le aziende che operano un cambiamento essenziale dell'attività, in particolare se, entro un massimo di 3 anni, effettuano dei sostanziali cambiamenti nella struttura della cifra d'affari, dei costi di gestione e nelle qualifiche del personale.

BENEFICIARI

- Aziende industriali e di artigianato industriale che producono o trasformano beni;
- Aziende del terziario avanzato, in particolare se svolgono funzioni connesse con l'innovazione nella produzione industriale.

Possono beneficiare dell'aiuto le aziende con **stabilimenti d'impresa nel Cantone** che rispettano le condizioni di salario e di lavoro usuali nell'impiego di manodopera.

PROGETTI AMMISSIBILI

Progetti a carattere di **investimento materiale o immateriale** che riguardano:

- **innovazioni di prodotto o di servizio** che vengono immessi per la prima volta nel mercato con successo di ritorno d'investimento o di ricadute economiche. Le innovazioni di prodotto o servizio si distinguono in quanto soddisfano nuovi bisogni o richieste di mercato e presentano delle modifiche sostanziali nella loro concezione, nella qualità, nell'utilizzo o nelle prestazioni;
- **innovazioni di processo** introdotti per la prima volta in azienda e le relative organizzazioni aziendali. Le innovazioni di processo contemplano l'impiego proprio da parte dell'azienda di nuove tecnologie o di tecnologie che presentano evidenti miglioramenti, necessarie alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o a migliorare l'efficienza della produzione (possono essere considerate anche le attività di ricerca e sviluppo, nell'applicazione, design, ricerca di mercato); le innovazioni nella struttura organizzativa aziendale comprendono le attività dell'azienda non direttamente collegate alla produzione ma che comportano investimenti in processi necessari alla realizzazione di un'innovazione

Non sono considerate innovazioni le sole modifiche estetiche di prodotto, processo o organizzazione, nonché **le varianti** di prodotto, processo o organizzazione che non contengono delle modifiche sostanziali nel modo di utilizzo o nella concezione tecnica.

Sono considerati **investimenti materiali** quelli soggetti ad usura, ad esclusione di quelli immobiliari.

Sono considerati **investimenti immateriali** quelli che servono ad acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo di nuovi prodotti e al miglioramento qualitativo di prodotti, di processi di produzione e la relativa organizzazione aziendale:

- a) l'acquisto di brevetti e di licenze;
- b) le ricerche e lo sviluppo;
- c) gli studi di mercato e di fattibilità tecnica connessi con un progetto di innovazione;
- d) la fabbricazione del prototipo;
- e) i servizi inerenti alla vendita e al dopo vendita.

Tali investimenti devono essere riattivati a bilancio ed ammortizzati in più anni.

■
**DURATA DEGLI
INVESTIMENTI**

La **durata massima** per terminare un investimento è di **3 anni** a partire dalla data della decisione di concessione dell'aiuto. Scaduto questo termine va presentata una nuova richiesta per la conclusione dell'investimento.

La domanda di aiuto deve essere preavvisata prima di dare avvio alla realizzazione degli investimenti materiali ed immateriali.

■
**MISURA E
CONDIZIONI DI
INTERVENTO**

Contributi a fondo perduto compresi tra il 10-25% degli investimenti materiali considerati innovativi (la % varia a seconda del grado di innovazione del progetto, alla sostenibilità economica, all'indotto economico e alla valutazione generale del promotore e viene erogato successivamente alla realizzazione degli investimenti).

I contributi sono versati sottoforma di **credito d'imposta cantonale in massimo 5 annualità** e non sono computati ai fini del calcolo dell'utile imponibile per l'imposta cantonale comunale.

Inoltre, le **NUOVE aziende** possono beneficiare di agevolazioni per le imposte cantonali (sull'utile e sul capitale), di regola per un massimo di 5 anni, e fino all'esonero completo (eccezionalmente può durare fino a 10 anni se le attività presentano un'importante ricaduta sul mercato del lavoro, di indotto tecnologico sull'industria cantonale e di fiscalità indiretta da parte dell'azienda). Le aziende esistenti possono beneficiare di agevolazioni fiscali solo se effettuano dei sostanziali cambiamenti nella struttura del fatturato, dei costi di gestione e delle qualifiche del personale.

Le aziende possono inoltre beneficiare di un contributo finanziario massimo del **40% dei costi di formazione** correlata al progetto di innovazione per un periodo fino a 6 mesi.

■
ITER

Iter previsto:

1. Incontro preliminare con l'azienda o il promotore del progetto.
2. Richiesta scritta di applicazione della legge, indicando le caratteristiche degli investimenti previsti.
3. Autorizzazione ad iniziare gli investimenti e comunicazione termine per la presentazione del business plan.
4. Valutazione del business plan e visita presso l'azienda.
5. Esame del progetto da parte della Commissione.
6. Decisione ufficiale sull'entità del contributo.

Tempo medio evasione pratica: **tre mesi dalla ricezione del business plan definitivo.**